

# Legge federale sul recapito di plichi nei fine settimana e nei giorni festivi

del 26 settembre 2025

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 2025<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

## **1. Legge federale del 20 dicembre 1968<sup>2</sup> sulla procedura amministrativa**

*Art. 20, titolo marginale (concerne soltanto il testo francese), nonché cpv. 2<sup>bis</sup>, 3 e 4*

<sup>2bis</sup> Le seguenti notificazioni tramite invio postale sono repute consegnate:

- a. al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso, nel caso di una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla;
- b. il primo giorno feriale seguente, nel caso di una notificazione recapitata senza firma un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale.

<sup>3</sup> Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

<sup>4</sup> Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

<sup>1</sup> FF 2025 565

<sup>2</sup> RS 172.021

Recapito di plichi nei fine settimana e nei giorni festivi. LF

---

## **2. Legge del 17 giugno 2005<sup>3</sup> sul Tribunale federale**

*Art. 44 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le seguenti notificazioni tramite invio postale sono reputate consegnate:

- a. al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso, nel caso di una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla;
- b. il primo giorno feriale seguente, nel caso di una notificazione recapitata senza firma un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale.

*Art. 45 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 45a*          Diritto cantonale determinante

Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore.

## **3. Legge federale del 21 giugno 1963<sup>4</sup> sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato**

*Titolo*

Legge federale  
sulla decorrenza dei termini e la consegna di notificazioni  
nei fine settimana e nei giorni festivi  
(LFTC)

*Ingresso*

visti gli articoli 122 capoverso 1, 123 capoverso 1, 177 capoverso 3, 187 capoverso 1 lettera d e 188 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>5</sup>,

*Art. 1a*

<sup>1</sup> Una notificazione di un'autorità o di un privato tramite invio postale senza firma e recapitata un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente.

<sup>3</sup> RS 173.110

<sup>4</sup> RS 173.110.3

<sup>5</sup> RS 101

Recapito di plichi nei fine settimana e nei giorni festivi. LF

---

<sup>2</sup> Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni di legge o gli accordi contrattuali tra il mittente e il destinatario che disciplinano la ricezione di notificazioni.

#### 4. Codice delle obbligazioni<sup>6</sup>

*Art. 78 cpv. 1, nota a piè di pagina*

<sup>1</sup> Se il momento dell'adempimento o l'ultimo giorno di un termine cade in domenica od in altro giorno ufficialmente riconosciuto come festivo nel luogo dell'adempimento<sup>7</sup>, il termine si protrae al prossimo giorno feriale.

*Art. 132, titolo marginale (concerne soltanto il testo francese)*

*Art. 1081 cpv. 1, nota a piè di pagina, e cpv. 2, nota a piè di pagina*

<sup>1</sup> Il pagamento della cambiale che scade in domenica o altro giorno riconosciuto dallo Stato come festivo<sup>8</sup> non si può chiedere che il primo giorno feriale successivo. Ugualmente tutti gli altri atti relativi alla cambiale, e in particolare la presentazione per l'accettazione e il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale.

<sup>2</sup> Se uno di questi atti deve essere fatto entro un termine il cui ultimo giorno è una domenica o un altro giorno riconosciuto dallo Stato come festivo<sup>9</sup>, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.

#### 5. Legge federale dell'11 aprile 1889<sup>10</sup> sulla esecuzione e sul fallimento

<sup>6</sup> RS 220

<sup>7</sup> Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini e la consegna di notificazioni nei fine settimana e nei giorni festivi – RS 173.110.3).

<sup>8</sup> Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini e la consegna di notificazioni nei fine settimana e nei giorni festivi – RS 173.110.3).

<sup>9</sup> Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini e la consegna di notificazioni nei fine settimana e nei giorni festivi – RS 173.110.3).

<sup>10</sup> RS 281.1

*Art. 35 cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo francese*

## **6. Legge federale del 22 marzo 1974<sup>11</sup> sul diritto penale amministrativo**

*Art. 31 cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo francese*

## **7. Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>12</sup>**

*Art. 211*

3. Disposizioni  
comuni

a. Termini,  
computo

<sup>1</sup> Quando il termine per la presentazione del reclamo in materia disciplinare e del ricorso disciplinare al tribunale è di più giorni, non si computa il giorno della decorrenza (primo giorno).

<sup>2</sup> Una notificazione tramite invio postale senza firma e recapitata un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale è reputata consegnata il giorno feriale seguente.

<sup>3</sup> Se l'ultimo giorno utile è un sabato o una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il giorno feriale seguente.

<sup>4</sup> Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

*Art. 211a*

Rispetto  
e proroga

<sup>1</sup> Il termine è rispettato soltanto se, entro l'ultimo giorno, il reclamo o il ricorso è stato consegnato al comandante superiore diretto della persona punita o gli è stato indirizzato per il tramite della Posta Svizzera.

<sup>2</sup> I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.

<sup>11</sup> RS 313.0

<sup>12</sup> RS 321.0

Recapito di plichi nei fine settimana e nei giorni festivi. LF

---

*Art. 211b*

Restituzione

<sup>1</sup> La restituzione di un termine è ammessa qualora il reclamante o il ricorrente sia stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata per scritto all'autorità di reclamo o di ricorso, durante il servizio entro 24 ore e fuori del servizio entro cinque giorni dalla cessazione dell'impedimento, con indicazione dei mezzi di prova. Simultaneamente dev'essere presentato il reclamo o il ricorso omissivo.

<sup>2</sup> Sulla domanda di restituzione di un termine decide l'autorità di reclamo o di ricorso.

*Art. 212, titolo marginale*

b. Rinuncia  
all'impugnazione

*Art. 213, titolo marginale*

c. Tutela del diritto  
di reclamo  
e di ricorso

## 8. Procedura penale militare del 23 marzo 1979<sup>13</sup>

*Art. 46*            Computo

<sup>1</sup> Il termine computato in giorni comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

<sup>2</sup> Una notificazione tramite invio postale senza firma e recapitata un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente.

<sup>3</sup> Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

<sup>4</sup> Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

*Art. 46a*            Osservanza e proroga

<sup>1</sup> Gli atti scritti devono pervenire all'autorità competente o essere stati consegnati ad un ufficio postale svizzero al più tardi l'ultimo giorno del termine. In caso di carcerazione, basta la consegna in tempo utile al personale del carcere, il quale provvederà all'inoltro.

<sup>13</sup> RS 322.1

Recapito di plichi nei fine settimana e nei giorni festivi. LF

---

<sup>2</sup> Il termine è reputato osservato anche quando l'atto è stato inviato in tempo utile a un servizio o a un ufficio svizzero incompetente. L'atto dev'essere immediatamente trasmesso all'autorità competente.

<sup>3</sup> I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati. Quelli fissati dal giudice possono essere prorogati a domanda motivata presentata prima della scadenza.

## **9. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>14</sup> sull'imposta federale diretta**

*Inserire dopo il titolo del capitolo 4*

*Art. 118a*      Notificazione

<sup>1</sup> Una notificazione tramite invio postale senza firma e recapitata un sabato, una domenica o un giorno festivo ufficiale è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente.

<sup>2</sup> Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone di tassazione secondo gli articoli 105–107.

*Art. 119, rubrica*

Proroga

## **10. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>15</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni**

*Inserire dopo il titolo del capitolo 1*

*Art. 38a<sup>bis</sup>*      Notificazione

<sup>1</sup> Una notificazione tramite invio postale senza firma e recapitata un sabato, una domenica o un giorno festivo ufficiale è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente.

<sup>2</sup> Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone di tassazione secondo gli articoli 105–107 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>16</sup> sull'imposta federale diretta.

<sup>14</sup> RS 642.11

<sup>15</sup> RS 642.14

<sup>16</sup> RS 642.11

Recapito di plichi nei fine settimana e nei giorni festivi. LF

---

## **11. Legge federale del 6 ottobre 2000<sup>17</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali**

*Art. 38, rubrica, nonché cpv. 2<sup>bis</sup> e 3–5*

Computo dei termini

<sup>2bis</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> Le seguenti comunicazioni recapitate tramite invio postale sono considerate consegnate:

- a. al più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito, nel caso di una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla;
- b. il primo giorno feriale seguente, nel caso di una comunicazione consegnata senza firma un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale.

<sup>4</sup> Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

<sup>5</sup> Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

*Art. 38a*            Sospensione dei termini

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono:

- a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

II

Il coordinamento con altri atti normativi è disciplinato nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>17</sup> RS 830.1

*Allegato  
(cifra II)*

## **Coordinamento con altri atti normativi**

### **1. Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa**

*Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>18</sup> sulla procedura amministrativa (cifra I, n. 1) o quella contestuale alla legge federale del 20 dicembre 2024<sup>19</sup> concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (all., n. 2), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso ha il tenore seguente:*

*Art. 20 cpv. 2<sup>quater</sup>*

<sup>2quater</sup> Se il primo accesso ha luogo un sabato, una domenica o un giorno che è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale ed è eseguito entro sette giorni dalla trasmissione, la notificazione è reputata avvenuta il primo giorno feriale seguente.

### **2. Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale**

*Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge del 17 giugno 2005<sup>20</sup> sul Tribunale federale (cifra I, n. 2) o quella contestuale alla legge federale del 20 dicembre 2024<sup>21</sup> concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (all., n. 3), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso hanno il tenore seguente:*

*Art. 44 cpv. 4*

<sup>4</sup> Se il primo accesso ha luogo un sabato, una domenica o un giorno che è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale ed è eseguito entro sette giorni dalla trasmissione, la notificazione è reputata avvenuta il primo giorno feriale seguente.

18 RS 172.021

19 FF 2025 19

20 RS 173.110

21 FF 2025 19

### 3. Procedura penale militare del 23 marzo 1979

*Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della procedura penale militare del 23 marzo 1979<sup>22</sup> (cifra I, n. 8) o quella contestuale alla legge federale del 20 dicembre 2024<sup>23</sup> concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (all., n. 16), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso hanno il tenore seguente:*

*Art. 46 cpv. 1<sup>bis</sup> e 2*

<sup>1bis</sup> Se il primo accesso a una notificazione ha luogo un sabato, una domenica o un giorno che è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale ed è eseguito entro sette giorni dalla trasmissione, la notificazione è reputata avvenuta il primo giorno feriale seguente.

<sup>2</sup> Una notificazione tramite invio postale senza firma e recapitata un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente.

*Art. 46a cpv. 1*

<sup>1</sup> Gli atti scritti devono essere stati trasmessi mediante una piattaforma secondo la LCEG<sup>24</sup>, pervenire all'autorità competente oppure essere stati consegnati a un ufficio postale svizzero al più tardi l'ultimo giorno del termine. In caso di carcerazione, basta la consegna in tempo utile al personale del carcere, il quale provvederà all'inoltro.

22 RS 322.1

23 FF 2025 19

24 RS ...